

REGOLAMENTO (CEE) N. 1343/93 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3568/90 relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3568/90⁽³⁾, il Consiglio ha deciso di introdurre misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, per tener conto dell'unificazione tedesca; che dette misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1992;

considerando che, con una lettera indirizzata alla Commissione in data 4 novembre 1992, la Germania ha chiesto che le misure previste dal suddetto regolamento venissero prorogate fino al 31 dicembre 1994;

considerando che la precaria situazione dell'economia nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e dei paesi che erano i suoi partner commerciali, in particolare l'alto tasso di disoccupazione, esigono che si presti particolare attenzione alla sopravvivenza delle piccole imprese; che tale sopravvivenza può essere facilitata mantenendo in essere i tradizionali canali di scambio;

considerando che la politica commerciale della Comunità nei confronti dei suddetti paesi è in parte in fase d'elaborazione; che in attesa di una completa definizione di tale politica, e al fine di non perturbare gli scambi che si sono instaurati tra i paesi in questione e i territori dell'ex Repubblica democratica tedesca, risulta opportuno prorogare di un anno la validità delle misure in oggetto, salvo per taluni prodotti agricoli sensibili; che d'altronde, nell'adozione di tali misure, si deve tener conto dell'evoluzione della situazione politica nei territori dell'ex Unione sovietica, dell'ex Cecoslovacchia e dell'ex Jugoslavia, nonché della successione di Stati che essa implica,

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 18. 2. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3568/90 è modificato nel seguente modo:

- nel primo comma, la data « 31 dicembre 1992 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1993 », il termine « Cecoslovacchia » è sostituito da « la Repubblica Ceca, la Slovacchia » e il termine « URSS » è sostituito dalle parole seguenti: « Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina, Belarus, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan »;
- il terzo comma è completato dalla frase seguente: « Esse non si applicano neppure ai prodotti dei capitoli 7, 8 e 20 della tariffa doganale comune ».

Articolo 2

Le merci originarie del territorio dell'ex Jugoslavia beneficiano delle disposizioni del presente regolamento unicamente se sono originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e di Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 3

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1° ottobre 1993, sul funzionamento del sistema instaurato e sui quantitativi di prodotti che ne hanno beneficiato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.